

SCM<sup>spa</sup>

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società d'intermediazione mobiliare

**NEWSLETTER**  
**"TRA FISCALITÀ E FINANZA"**

*"Voluntary Disclosure Bis e  
Legge di Bilancio 2017"*

A cura di

**Loconte & Partners**  
*Studio Legale e Tributario*

**13 Dicembre 2016**

# La Voluntary Disclosure Bis

L'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato lo scorso 24 ottobre in Gazzetta Ufficiale n. 249, ha riaperto i termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Conseguentemente, è stata prevista la possibilità di regolarizzare, fino al 31 luglio 2017, le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 in materia monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Dopo il successo della prima esperienza, la nuova edizione della *Voluntary*, secondo le stime, dovrebbe interessare circa 27.000 contribuenti, tra soggetti che non hanno aderito alla prima edizione e detentori di contate e valori a portatore. Stando alle previsioni iniziali, la *Voluntary-Bis* dovrebbe garantire all'Erario l'incasso di circa 1 miliardo e 600 milioni di euro. Importi, dunque, comunque modesti rispetto ai circa 3 miliardi e 800 milioni di euro incassati dallo Stato sugli oltre 65 miliardi di euro di attività finanziarie e patrimoniali emersi con la precedente regolarizzazione.

In termini generali, il D.L. n. 193 del 2016 ha mantenuto l'impianto ormai rodato della prima edizione della *Voluntary Disclosure*, apportandovi comunque alcune novità.

## **Istanza e ambito soggettivo**

L'istanza di accesso alla procedura deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 e può essere integrata fino al 30 settembre 2017, allegando la relativa documentazione e le informazioni richieste dalla norma. Le domande devono seguire le modalità fissate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016. Per quanti intendono, tuttavia, inviare da subito l'istanza di accesso alla nuova procedura è possibile utilizzare il "vecchio" modello di istanza. Inoltre, è possibile inviare via pec una prima relazione di accompagnamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello, fra cui, per fare un esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. La procedura, che, stando alle previsioni del D.L. n. 193 del 2016 avrebbe dovuto essere preclusa ai contribuenti che avevano aderito alla prima edizione della *Disclosure*, anche per interposta persona, ha visto estendersi il proprio ambito soggettivo per effetto degli emendamenti approvati nel corso dei lavori delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze per la conversione in legge del D.L. n. 193 del 2016. Il testo del disegno di legge emendato lo scorso 9 novembre, infatti, consente agli aderenti alla prima edizione della *Voluntary Disclosure* nazionale di aderire alla procedura internazionale e viceversa. Sul punto, in ogni caso, si attendono gli esiti dei lavori di conversione del Decreto.

# La Voluntary Disclosure Bis

## Procedura di disclosure

Fra le principali novità della nuova procedura di *disclosure*, spicca la previsione della c.d. *autoliquidazione*. In altri termini, i contribuenti che vorranno regolarizzare i propri patrimoni usufruendo delle riduzioni sanzionatorie (ad un terzo del minimo edittale) previste dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 218 del 1997 (nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014), dovranno fornire all'Agenzia delle Entrate, oltre che tutta la documentazione necessaria (come già avveniva in passato), calcoli ed indicazioni per definire imposte, sanzioni ed interessi dovuti, confrontandosi quindi con i frequenti dubbi interpretativi che l'operatività della procedura porta con sé.

Dovranno, inoltre, procedere al *pagamento spontaneo* di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017 in un'unica soluzione, ovvero in 3 rate, di cui la prima da versare entro la stessa data del 30 settembre 2017. Nei casi di c.d. *pagamento spontaneo*, tuttavia, per evitare la risoluzione di ogni punto critico a favore del contribuente, è stato stabilito che, se il versamento risulta insufficiente, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme ancora dovute applicando una maggiorazione del 3%, ovvero del 10% in relazione all'entità della differenza non versata. Viceversa, se il versamento è in misura superiore, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

Nella diversa ipotesi in cui gli autori della violazione non dovessero provvedere entro il 30 settembre 2017 al versamento spontaneo delle somme dovute sulla base dell'istanza, l'Amministrazione Finanziaria provvederà ad emanare gli atti per richiedere il pagamento di quanto dovuto, applicando delle riduzioni delle sanzioni inferiori rispetto a quelle che spetterebbero. L'Agenzia delle Entrate procederà all'accertamento delle somme dovute con attivazione del procedimento di definizione entro il 31 dicembre 2018.

Solo con il completo versamento delle somme dovute potrà dirsi perfezionata la definizione, che sarà confermata dall'Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione inviata tramite pec.

# La Voluntary Disclosure Bis

## Ambito temporale della regolarizzazione

L'emersione deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Sul punto, tuttavia, occorre considerare che il D.L. n. 193 del 2016 ha espressamente previsto, in deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, per le sole attività oggetto della *Voluntary Disclosure Bis*, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, lo slittamento dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadenti, a decorrere dall'1 gennaio 2015, al 31 dicembre 2018.

## Black list

La nuova collaborazione volontaria dovrebbe risultare più appetibile per i detentori di beni e attività in Stati che, nell'ambito della prima edizione, venivano considerati non collaborativi dal Fisco.

Nella prima edizione della procedura, infatti, sono stati pochi gli Stati *black list* considerati collaborativi e trattati alla stregua dei Paesi *white list*.

Nella nuova edizione della collaborazione volontaria, invece, considerato anche l'impegno del nostro Paese per il consolidamento della rete di accordi sullo scambio di informazioni, da attuare mediante accordi di cui all'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE o mediante i *Tax Information Exchange Agreements* (TIEAs), sono stati inclusi anche gli accordi più recenti da cui discendono i benefici maggiori ai fini della *Voluntary*, perché riducono il "costo" dell'adesione. Saranno, ora, considerati Stati *black list* collaborativi (con accordo) anche le Isole Cayman, Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra.

Aumentano quindi i Paesi *black list* per cui saranno applicate sanzioni ridotte e per le quali non si applicherà il raddoppio dei termini per l'accertamento dei redditi previsto dall'art. 12 D.L. n. 78/2009.

# Agevolazioni per le start-up e le PMI innovative alla luce del disegno della Legge di Bilancio 2017

Il disegno di legge al vaglio del Parlamento per la promulgazione della Legge Bilancio 2017 prevede un'estensione ed un rafforzamento delle agevolazioni già in vigore per investimenti in start-up e PMI innovative, in maniera tale da renderle più attraenti per tutti coloro che hanno interesse di promuovere degli investimenti in capitale di rischio in queste particolari tipologie di imprese.

In base all'articolo 14 del disegno di legge una prima novità dovrebbe riguardare la durata degli incentivi previsti, che da temporanei diventano permanenti.

Quest'ultimi, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 29 DL 179/2012, cosiddetto Decreto Crescita 2.0, dispiegavano il proprio effetto unicamente per le annualità 2013-2016, mentre secondo le nuove disposizioni previste nel DDL, non essendo espressamente previsto alcun limite temporale, ora dovrebbero applicarsi in maniera permanente.

Una ulteriore modifica dovrebbe interessare la misura delle agevolazioni che, a partire dal 2017 dovrebbe aumentare al 30%, con la previsione di un'unica aliquota sia per gli investimenti delle persone fisiche che per quelli delle persone giuridiche (precedentemente erano pari al 19% per le persone fisiche ed al 20% per le persone giuridiche che non fossero a loro volta start-up innovative). La suddetta aliquota del 30% prescinderebbe anche dalla tipologia di start-up innovativa. Ne consegue che non sarà più prevista un elemento premiale per le start-up innovative a vocazione sociale o del settore energetico.

Ultimo aspetto di particolare rilievo è quello in forza del quale dovrebbe vedersi raddoppiare il limite massimo di detraibilità dell'investimento previsto per il calcolo della detrazione per le persone fisiche, che dovrebbe passare dagli attuali cinquecento mila euro ad un milione di euro.

L'unico elemento peggiorativo è previsto dalla durata minima per cui tali investimenti dovranno essere mantenuti per poter usufruire delle suddette agevolazioni, che passerà da due a tre anni.

# PIR (Piani Individuali di Risparmio)

Altra rilevante novità presente nel DDL di Bilancio 2017 è sicuramente rappresentata dai Piani Individuali di Risparmio, noti anche con l'acronimo di PIR.

La relazione governativa evidenzia come l'intervento normativo in esame nasca dall'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie (attualmente concentrato sulla liquidità) verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando, così, la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Tali strumenti, al pari degli ISA (*Individual Saving Accounts*) inglesi e dei *Plan d'Epargne* francesi, si configurano come dei "contenitori" all'interno dei quali i risparmiatori hanno la facoltà di far confluire parte dei propri investimenti e che, a determinate condizioni, potrebbero generare reddito in esenzione d'imposta.

Più dettagliatamente il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione, di somme o valori, per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

I PIR potranno configurarsi come una gestione patrimoniale, ovvero un contratto di assicurazione, o un deposito titoli all'interno del quale sarà possibile inserire qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati).

Al fine di usufruire delle agevolazioni, consistenti nell'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, tali "contenitori" dovranno essere detenuti per almeno 5 anni e aderire a stringenti previsioni circa la loro composizione.

In particolare, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme dovranno avere almeno il 70% del valore complessivo investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia (o in Stati membri dell'UE aventi stabile organizzazione in Italia), che svolgano attività diverse da quella immobiliare.

Di questo 70% almeno il 30% dovrà essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.



SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società d'intermediazione mobiliare

## **SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.p.A.**

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

***area\_commerciale@scmsim.it***

**www.scmsim.it**

Il presente dossier (la 'Presentazione') è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la 'Società'). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it www.scmsim.it

Capitale Sociale deliberato € 2.077.714,00, versato e sottoscritto € 1.909.880,00. P.Iva 06548800967 REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia